

**ALLEGATO N. 1**  
**AL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE**  
**N. 36 DEL 02.07.2024**

L'anno duemilaventiquattro, addì 2 del mese di luglio, il Collegio sindacale procede, su richiesta dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, alla certificazione della quantificazione definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2023 (Dirigenza Sanitaria/Comparto/Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa).

**IL COLLEGIO SINDACALE**

- dato atto che l'Azienda ha formalizzato la quantificazione definitiva dei fondi contrattuali 2023 con le deliberazioni n. 516, 517 e 518 del 18.06.2024;
- ricevuta, via *mail*, in data 21.06.2024, la richiesta di certificazione della quantificazione definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2023 (Dirigenza Sanitaria/Comparto/Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa) dal Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse umane, unitamente alla documentazione propedeutica alla stessa;
- visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio contrattuale 2019–2021 per il personale del comparto (CCNL 02.11.2022), nonché il Contratto collettivo integrativo aziendale (CCIA) sottoscritto in data 22.11.2019;
- visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018, (CCNL 19.12.2019), il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 (CCNL 24.01.2024), limitatamente alle disposizioni che hanno applicazione diretta sulla costituzione dei fondi contrattuali per l'anno 2023, per il personale della dirigenza sanitaria (medica e non medica), nonché il Contratto collettivo integrativo aziendale (CCIA) sottoscritto in data 27.01.2023;
- visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL Area Funzioni Locali/ Sezione Dirigenza PTA del 17.12.2020, relativo al triennio contrattuale 2016 – 2018) e il Contratto collettivo integrativo aziendale (CCIA) sottoscritto in data 29.01.2010 per l'area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa;
- visto il D.Lgs. n. 75/2017 e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 23, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

- “[...] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. [...]”;
- “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- visto l’art. 11, comma 1, lett. A del D.L. n. 135/2018, conv. con L. n. 12/2019 che stabilisce che l’art. 23 di cui al punto precedente non si applica agli incrementi previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore;
- visto l’art. 11, comma 1, del D.L. 35/2019, conv. con L. n. 60/2019 (D.L. Calabria), per cui il limite definito dal succitato art. 23 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;
- viste:
  - la nota della Regione Piemonte del 22.04.2024 contenente tra le altre, al punto 8, indicazioni specifiche in merito alla “*determinazione dei fondi del salario accessorio del personale del SSR ai sensi dell’art. 11 del DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 – esiti ricognitivi di cui alla ricognizione prot. 00008737 del 29.3.2024 – annualità 2023*”;
  - la nota della Regione Piemonte n. 10823 del 22.04.2024 – Tabella 1 (e successiva DGR 5-8784 adottata in data 17.06.2024), relativa all’incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende del SSR del Piemonte ai sensi dell’art. 11 del DL 35/2019 convertito con L. 60/2019;
  - la DGR 14-8535 del 06.05.2024 relativa al recepimento del verbale di confronto regionale del 25.03.2024 per la definizione delle Linee Generali di indirizzo in materia di Prestazioni aggiuntive e Indennità di Pronto Soccorso;
  - la DGR 36-8652 del 17.05.2024 relativa al recepimento dell’accordo regionale del 03.05.2024 per la definizione delle Linee Generali di indirizzo sulle materie oggetto

di confronto regionale ex art. 7 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, in relazione a Prestazioni aggiuntive e Indennità di Pronto Soccorso;

- preso atto di quanto comunicato in data odierna e riportato anche nella Relazione tecnico-finanziaria del 21.06.2024 dal Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse umane, dalla quale si evince testualmente che “[...] *In generale, per le Aziende del SSN la quantificazione definitiva dei fondi contrattuali può essere effettuata solo all’inizio dell’anno successivo a quello di riferimento, la stessa essendo subordinata ad operazioni contabili che non possono essere effettuate in precedenza (ad esempio per quanto concerne l’applicazione dell’art. 11 del DL 35/2019, ossia del cd “Decreto Calabria”, valido solo per il SSN).*

*Per il 2023 persiste ancora un certo ritardo rispetto ai tempi ordinariamente registrati negli anni “pre Covid” (ossia prima del 2020), ma [...] tale ritardo si è ridotto in maniera significativa rispetto agli ultimi due anni, [...].*

*Come ogni anno, gli uffici della SC Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane hanno predisposto le tabelle di computo dei fondi secondo le ordinarie regole contrattuali, applicando poi le norme di legge vigenti nel tempo (prima art. 9 comma 2 bis DL 78/2010, poi art. 1 c. 236 L 208/2015 ed art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, nonché art. 11 c.1 DL 35/2019 ossia DL Calabria) che comportano l’obbligatoria riduzione dell’importo dei fondi ai valori di riferimento (quindi al 2016 per quanto concerne i fondi 2023, fatta salva l’applicazione del DL Calabria nonché degli altri provvedimenti regionali straordinari che autorizzano l’utilizzo di risorse una tantum).*

*In particolare, per l’anno 2023 la Regione Piemonte ha provveduto a comunicare formalmente, “nelle more del provvedimento regionale di riparto del Fondo Sanitario Regionale consolidato dell’anno 2023”, gli importi riconosciuti a tutte le ASR ai sensi del suddetto “Decreto Calabria” con nota n. 10823 del 22.4.2024 – Tabella 1 (allegato 4), in esito all’iter di ricognizione avviato in base alla nota regionale n. 8737 del 29.3.2024; l’autorizzazione all’applicazione del suddetto art. 11 c.1 del DL 35/2019 è stata inoltre definitivamente ribadita con DGR 5-8784 del 17.6.2024 [...].*

*[...] prima di procedere all’approvazione formale dei fondi, è stata effettuata un’operazione di “ricognizione” delle risorse economiche disponibili sui fondi (e della relativa spesa dell’anno), che ha costituito oggetto di specifiche informative e di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria.*

*[...] una volta effettuata la ricognizione ed adeguatamente informate le Organizzazioni Sindacali, i fondi sono stati approvati con formali provvedimenti deliberativi nelle cui*

*premesse si richiamano le norme legislative e contrattuali di riferimento [...]”;*

- considerato che l’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”* e che l’Azienda, in mancanza di modifiche con riferimento ai suddetti costi procede alla predisposizione dell’ipotesi di contratto da sottoporre all’attenzione del Collegio triennialmente, aggiornando annualmente la quantificazione dei relativi fondi;
- dato atto che, in considerazione di quanto sopra, il Collegio ha ricevuto la relazione tecnico-finanziaria in conformità ai modelli ministeriali vigenti;
- preso atto della summenzionata relazione a firma del Direttore Generale e del Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse umane recante per le tre aree contrattuali, gli importi dei Fondi contrattuali articolati secondo la loro natura stabile o variabile o derivante direttamente dal CCNL di riferimento, al netto degli oneri sociali, come da indicazione degli stessi CCNL;

#### **c e r t i f i c a**

la corretta quantificazione definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2023 (Dirigenza Sanitaria/Comparto/Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa).

Il Collegio sindacale

(Davide Di Russo)

...firmato in originale...

(Raffaella Fiorentino)

...firmato in originale...

(Gianguido Passoni)

...firmato in originale...